



Prefettura di Cagliari - U. T. G.

Area II - Raccordo con gli enti locali e consultazioni elettorali
Ufficio Elettorale Provinciale

Prot. n. 10548

Cagliari, li 7 febbraio 2020

SIGG. SINDACI E SEGRETARI COMUNALI DEI COMUNI
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

LORO SEDI

SIGG. SINDACI E SEGRETARI COMUNALI DEI COMUNI
DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

LORO SEDI

SIGG. COMMISSARI STRAORDINARI
E SEGRETARI COMUNALI DEI COMUNI DI

**MUSEI
ORTACESUS**

SIG. PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
ELETTORALE CIRCONDARIALE C/O COMUNE DI

CAGLIARI

SIGG. PRESIDENTI DELLE SOTTOCOMMISSIONI
ELETTORALI CIRCONDARIALI C/O COMUNI DI:

CAGLIARI - CARBONIA - IGLESIAS - SANLURI

OGGETTO: Referendum costituzionale confermativo del 29 marzo 2020. Adempimenti relativi all'elenco degli elettori che votano per corrispondenza dall'estero. Elettori temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche e loro familiari conviventi.

In vista del referendum costituzionale confermativo del 29 marzo p.v., il Ministero dell'Interno ha ritenuto opportuno illustrare i seguenti principali adempimenti connessi all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, sia per gli elettori residenti all'estero – ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 – sia per gli elettori temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio e cure mediche, ai sensi dell'art. 4-bis della medesima legge n. 459/01, come inserito dall'art. 2, comma 37, lett. a) della legge n. 52/15.

Sommario

- 1) *Formazione dell'elenco provvisorio degli elettori residenti all'estero*
- 2) *Controllo dell'elenco provvisorio degli elettori: adempimenti dei comuni*
- 3) *Residenti all'estero optanti per il voto in Italia*
- 4) *Comunicazione posizioni stralciate dalle sedi estere*
- 5) *Elettori temporaneamente residenti all'estero*
- 6) *Specifiche modalità organizzative per il voto di alcune categorie di elettori temporaneamente all'estero (commi 5 e 6 dell'art. 4-bis)*
- 7) *Stampa delle liste elettorali sezionali*



Prefettura di Cagliari - U. T. G.

1) Formazione dell'elenco provvisorio degli elettori residenti all'estero

Come è noto, sono elettori della circoscrizione Estero tutti i cittadini italiani residenti all'estero che, avendo il diritto di elettorato attivo, non hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia e non risiedono in Paesi in cui non si può votare per corrispondenza, ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, della legge n. 459/01, come inserito dall'art. 2, comma 37, lett. f), della legge n. 52/15.

Ai fini della formazione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero di cui all'art. 5 della legge n. 459/01, la Direzione Centrale dei Servizi Demografici del Ministero dell'Interno ha provveduto a confrontare in via informatica i dati dell'Aire centrale con quelli risultanti dagli archivi consolari, comprendendo nell'elenco sia i nominativi dei cittadini iscritti contemporaneamente nell'Aire e negli archivi consolari, sia coloro che risultano iscritti solo nell'Aire.

Per le posizioni contenute in entrambi gli archivi (con la corrispondenza del nome, cognome e data di nascita), ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.P. R. n. 104/03, sono stati assunti i dati relativi alla residenza e all'indirizzo risultanti negli archivi consolari.

Successivamente, la citata Direzione Centrale ha provveduto alla formazione dell'elenco provvisorio dei cittadini residenti all'estero aventi diritto al voto, che è stato già trasmesso al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Da tale elenco sono escluse:

- le posizioni dei minorenni al 29 marzo prossimo;
- le posizioni di quanti sono privi dell'elettorato attivo o, comunque, non iscritti nelle liste elettorali, alla luce degli **aggiornamenti trasmessi fino al 31 dicembre 2019** in via informatica dai comuni per la formazione dell'elenco unico aggiornato, sulla base delle indicazioni fornite con prefettizia n. 97960 del 25 novembre 2019. L'elenco provvisorio degli elettori all'estero non comprende, quindi, gli eventuali inserimenti, cancellazioni o variazioni dello status di elettore di provenienza comunale, comunicati successivamente alla predetta data del 31 dicembre scorso;
- le posizioni incomplete e quelle escluse in attuazione dell'art. 4, comma 1, della legge n. 470/88, come modificato dall'art. 1 della legge n. 104/02;
- le posizioni di elettori residenti negli Stati di cui all'elenco allegato alla presente, nei quali non è ammesso il voto per corrispondenza ai sensi del citato articolo 20, comma 1-bis della legge n. 459/01, come da conforme comunicazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

L'elenco definitivo degli elettori sarà poi comunicato dalla predetta Direzione Centrale all'Ufficio Centrale per la Circoscrizione Estero, costituito presso la Corte d'Appello di Roma, entro il decimo giorno antecedente la votazione (art. 19, comma 4, del d. P. R. n. 104/03).

2) Controllo dell'elenco provvisorio degli elettori: adempimenti dei comuni

L'elenco provvisorio degli elettori italiani residenti all'estero è messo a disposizione dei comuni per i dovuti controlli, attraverso l'applicazione denominata "Elettori Estero", all'interno del portale "DAIT Servizi" (<https://daitweb.interno.gov.it>). Per eventuali informazioni di natura esclusivamente tecnica, i comuni potranno contattare il S.I.E. (Servizi Informatici Elettorali) della Direzione Centrale del Ministero dell'Interno all'indirizzo e-mail sie.elettoriestero@interno.it.

Per problemi di natura amministrativa, i comuni dovranno contattare l'Ufficio elettorale di questa Prefettura-UTG, il quale, ove necessario, si rivolgerà alla Direzione Centrale.



Prefettura di Cagliari - U. T. G.

Nella suddetta applicazione, comunque, è disponibile la funzionalità “FAQ”, in cui vengono fornite risposte ai quesiti più frequenti.

Si sottolinea l'assoluta importanza che ogni comune effettui con la massima attenzione il controllo del predetto elenco provvisorio degli elettori, anche ai fini delle opportune segnalazioni alle Sedi estere competenti di tutte le posizioni presenti in elenco elettori riferite a cittadini che – per qualunque motivo – hanno perduto il diritto di voto o che risultano deceduti o rimpatriati.

Le suddette cancellazioni - con i dati e secondo le modalità sotto riportate per le segnalazioni di nuove iscrizioni - dovranno essere inviate immediatamente al competente consolato, al fine di evitare che possano essere spediti plichi con le schede a persone che non godono del diritto al voto.

Le eventuali **cancellazioni per decesso** degli elettori residenti all'estero dovranno essere effettuate non oltre il 29° giorno antecedente la data della votazione, ovvero entro sabato **29 febbraio p.v.**, affinché possano essere segnalate dal comune stesso non oltre la mattina del successivo lunedì **2 marzo** al competente Ufficio consolare, onde evitare l'invio agli elettori deceduti del plico contenente le schede. Resta fermo, ovviamente, il termine di cui all'art. 32, quarto comma, del D.P.R. n. 223/67, per le cancellazioni per decesso degli elettori residenti in Italia.

Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. anche sull'importanza degli adempimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 104/03: tale disposizione stabilisce che **tutti gli elettori** residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali dopo la compilazione dell'elenco provvisorio degli elettori o che per qualsiasi motivo ne siano stati **omessi pur avendo diritto al voto, devono essere immediatamente segnalati** (via pec, ove possibile, oppure per posta elettronica ordinaria o, se necessario per garantire il diritto al voto, anche via fax) dal comune di iscrizione all'Ufficio consolare competente, che provvederà alla conseguente ammissione al voto ed all'inclusione dell'elettore nell'apposito elenco aggiunto.

Nelle predette segnalazioni, per ogni posizione dovranno essere comunicati i seguenti dati: nome, cognome, eventuale cognome del coniuge/ dell'unito civilmente, luogo e data di nascita, sesso, stato di residenza, indirizzo, casella postale, ufficio consolare, comune di iscrizione Aire. E' fondamentale, per garantire il diritto di voto, **che le segnalazioni comunali di nuove iscrizioni vengano fatte prima possibile, al fine di permettere agli uffici consolari di procedere alla suddetta ammissione al voto ed all'invio del plico con la scheda.**

Come detto, tutte le suddette comunicazioni (di iscrizione o cancellazione) devono essere fatte, ove possibile, via pec agli uffici consolari di competenza i cui numeri ed indirizzi e-mail e pec – costantemente aggiornati – sono presenti sul sito del Ministero affari esteri www.esteri.it (per un agevole accesso, seguire il percorso: Farnesina> La rete diplomatica >).

Tali indirizzi degli Uffici consolari torneranno utili ai comuni anche al fine di adempiere tempestivamente a quanto stabilito dagli articoli 16, commi 1, 2, 3 e 17, comma 1, del D.P.R. n. 104/03. Come è noto, tali disposizioni prevedono che, su richiesta dell'Ufficio consolare, **il comune debba inviare, entro ventiquattro ore, la dichiarazione attestante l'assenza di cause ostative al godimento del diritto di elettorato attivo.**

Ciò, anche al fine dell'ammissione consolare al voto degli elettori cancellati per irreperibilità od omessi per qualsiasi motivo dall'elenco degli elettori.

Deve segnalarsi che la tempestività dei comuni nell'adempiere a tali delicate incombenze risulta assolutamente fondamentale per garantire l'esercizio del diritto di voto dei nostri connazionali all'estero.

Si rammenta che le operazioni di cancellazione e di iscrizione nelle liste elettorali a seguito di trasferimento di elettori dall'Aire di un comune ad un altro non dovranno essere comunicate ai Consolati, non comportando, di fatto, modifiche nell'elenco.



Prefettura di Cagliari - U. T. G.

3) Residenti all'estero optanti per il voto in Italia

La Direzione Centrale non appena pervenute le relative informazioni dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – inserirà, nella medesima applicazione “Elettori Estero” e per ciascun comune, **l'eventuale** elenco di elettori residenti all'estero che hanno optato per il voto in Italia; si segnala che probabilmente molti comuni non avranno alcun nominativo nell'elenco in questione.

A ciascun elettore optante i comuni invieranno - ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.P.R. n. 104/03 entro il 4 marzo, 25° giorno antecedente la votazione - la specifica cartolina-avviso Modello n. 6 (Ref) di colore verde, che sarà diversa da quella, Modello n. 6-bis (Ref) di colore rosso, che dovrà essere inviata agli elettori residenti in Stati in cui non è ammesso il voto per corrispondenza (si veda l'elenco allegato alla presente, come da conforme comunicazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale).

Al riguardo, si precisa che, ove gli elettori della circoscrizione Estero abbiano optato tempestivamente per l'esercizio del diritto di voto in Italia e le relative comunicazioni non siano pervenute al comune per mero disguido o errore materiale, gli stessi cittadini potranno, su richiesta, essere ammessi al voto nel comune d'iscrizione, mediante apposita attestazione del Sindaco competente, ai sensi dell'art. 32-bis del testo unico in materia di elettorato attivo, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

Tale ammissione sarà, ovviamente, subordinata alla verifica del mancato invio, da parte dell'Ufficio consolare competente, del plico contenente il materiale per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza.

Viceversa, gli elettori residenti all'estero in Stato in cui si vota per corrispondenza, che non abbiano esercitato l'opzione per il voto in Italia, fanno parte del corpo elettorale della circoscrizione Estero, ove, come è noto, l'esercizio dell'elettorato attivo per il referendum costituzionale si effettua esclusivamente per corrispondenza.

Pertanto, se i suddetti elettori non optanti si presentassero al comune di iscrizione nelle liste elettorali chiedendo di essere ammessi al voto in Italia, tale richiesta non potrà essere accolta, anche al fine di evitare rischi di doppio voto (salvo il caso di segnalazione consolare di non invio all'estero del plico con la scheda all'elettore).

4) Comunicazione posizioni stralciate dalle sedi estere

Successivamente, sempre nella medesima applicazione ed una volta pervenute dal Ministero degli Affari Esteri le relative informazioni, verranno inserite in un apposito elenco le posizioni “**stralciate**” dall'elenco elettori ad opera degli uffici consolari per motivi sopravvenuti (irreperibilità, trasferimento in altra circoscrizione consolare, decesso, perdita cittadinanza, rimpatrio, ecc...).

5) Elettori temporaneamente residenti all'estero

L'art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall'articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero pervenga direttamente al comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il **trentaduesimo** giorno antecedente la data di votazione e, quindi, **entro il 26 febbraio p. v.**, in tempo utile per l'immediata comunicazione al Ministero dell'Interno.

L'opzione dovrà pervenire al comune per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato.



Prefettura di Cagliari - U. T. G.

Al fine di facilitare, comunque, la presentazione delle opzioni da parte dei suddetti elettori temporaneamente all'estero, si richiama la particolare attenzione sulla **necessità che i comuni inseriscano nell'home page del proprio sito un indirizzo di posta elettronica non certificata** (da monitorare poi con particolare attenzione), utile ai fini della trasmissione delle domande stesse.

Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltrò, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e corredata di copia di un documento d'identità valido dell'elettore, deve contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La prescrizione di un'espressa dichiarazione da parte degli elettori è riconducibile all'esigenza di avere formale notizia della presenza temporanea all'estero degli interessati in possesso dei prescritti requisiti, nonché di acquisire nel contempo i dati necessari per la successiva formazione dell'elenco degli elettori con l'aggiornato indirizzo postale estero, previa necessaria cancellazione, da parte dei comuni, dei rispettivi nominativi dalle liste sezionali in uso per il corrente referendum (o previa apposita annotazione: ad. es. vota all'estero).

Con riferimento al requisito della presenza dell'elettore all'estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che tale espressa dichiarazione resa dall'elettore debba ritenersi valida ai fini dell'esercizio del diritto di voto all'estero; ciò, anche se l'interessato non si trovi all'estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.

Quanto sopra, al fine di tutelare il diritto di elettorato attivo, garantendo comunque la corretta organizzazione e la regolarità del procedimento elettorale.

Per agevolare la tempestiva **diffusione** con ogni mezzo ritenuto idoneo (tra cui in ogni caso il sito internet di ogni comune), viene allegato alla presente circolare l'apposito **modello di opzione**, che possono utilizzare gli elettori temporaneamente residenti all'estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza.

Tale modello - come di consueto in formato PDF editabile con alcuni campi obbligatori - è formulato in modo da poter essere utilizzato da tutti i temporanei all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 4-bis.

Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis.

Il comune, appena ricevuta l'opzione, **trasmetterà immediatamente** alla Direzione Centrale, **mediante l'apposita procedura informatica** - entro e non oltre il medesimo giorno entro cui devono arrivare le opzioni stesse e cioè **entro il 26 febbraio p. v.** - le generalità e l'indirizzo all'estero dell'elettore, con le modalità indicate nel manuale di utilizzo disponibile (all'indirizzo <https://daitweb.interno.gov.it> nell'applicazione "Elettori Estero" sezione "Documentazione") per gli incaricati dei comuni che siano stati autorizzati al trattamento dei dati in questione.

In tale applicazione "Elettori Estero", alla voce di menù "Referendum" è inserita la funzione "Temporanei Referendum" che permette l'acquisizione e la gestione delle posizioni relative ai seguenti elettori che hanno presentato domanda:

- temporaneamente residenti all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche;
- personale di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 4 bis della citata legge n. 459/01;
- familiari conviventi degli elettori di cui sopra.

A tale scopo, i Comuni dovranno individuare e comunicare, **a vista**, a questa Prefettura, per la conseguente abilitazione, i nominativi del dipendente personale che sarà incaricato dell'inserimento dei dati relativi all'elettore residente all'estero in succitato applicativo.



Prefettura di Cagliari - U. T. G.

Gli Amministratori di questa Prefettura provvederanno ad inserire nel sistema di sicurezza gli **eventuali** nuovi utenti secondo le consuete procedure; qualora le persone individuate risultassero già abilitate all'utilizzo dell'applicativo "daitweb", con altre competenze, questa Prefettura provvederà, esclusivamente, ad attribuire loro la nuova competenza per l'accesso all'applicazione "Elettori all'Estero"

Per gli eventuali nuovi utenti dovrà essere fornito, oltre al nome, cognome e data di nascita, anche un indirizzo e-mail istituzionale e il recapito telefonico.

Per eventuali difficoltà in fase di autenticazione e per eventuali problemi di natura amministrativa gli incaricati comunali potranno rivolgersi ai responsabili di questa Prefettura (Tel. 070-6006342 – 6006363 - 6006251).

Per eventuali informazioni di natura esclusivamente tecnica, i comuni potranno contattare il S.I.E. (Servizi Informatici Elettorali) della Direzione Centrale all'indirizzo e-mail sie.elettoriestero@interno.it.

Il termine del trentaduesimo giorno per le trasmissioni delle generalità degli elettori dovrà essere rigorosamente osservato dai comuni, in quanto al relativo adempimento si correla una serie di successivi passaggi procedurali in termini ristrettissimi: in particolare, il Ministero dell'Interno dovrà, a sua volta, comunicare immediatamente l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli Affari Esteri, per consentire l'esercizio del voto per corrispondenza.

Ponendosi, pertanto, le comunicazioni dei comuni come presupposti essenziali per la formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto per corrispondenza, si richiama l'attenzione dei Sigg. Sindaci ai fini della puntuale e tempestiva attuazione dei prescritti adempimenti, svolgendo nel contempo attenta opera di **vigilanza sulla tempestività** delle comunicazioni alla Direzione Centrale, atteso che tale adempimento risulta fondamentale per garantire il diritto al voto costituzionalmente tutelato.

Tali comunicazioni, attesa l'estrema ristrettezza dei tempi, dovranno tassativamente pervenire con la procedura informatica di cui trattasi; pertanto, **eventuali comunicazioni trasmesse dai comuni con modalità diverse (fax, mail ordinaria, pec, etc...) non potranno essere in alcun modo utili** ai fini dell'inserimento nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto per corrispondenza che deve essere trasmesso al Ministero degli Affari Esteri.

Si ribadisce che le opzioni comunque pervenute al comune entro la scadenza del 26 febbraio dovranno essere considerate valide.

Ove il comune sia impossibilitato a comunicarle al Ministero dell'Interno con l'apposita procedura informatica, il comune stesso dovrà provvedere immediatamente a segnalare le relative posizioni alla sede consolare – purché si ribadisce pervenute al comune entro il 26 febbraio - per la conseguente ammissione consolare al voto per corrispondenza all'estero.

Può presentare opzione di voto per corrispondenza **come temporaneo all'estero** per motivi di lavoro, studio e cure mediche anche chi risulta residente all'estero nel territorio di altra sede consolare, ovvero chi svolge il Servizio civile all'estero.

Si segnala, infine, che per i familiari conviventi dei temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all'estero.

6) Specifiche modalità organizzative per il voto di alcune categorie di elettori temporaneamente all'estero (commi 5 e 6 dell'art. 4-bis)

Come già rappresentato con le prefetture nn. 10696 e 67627 rispettivamente in data 15 febbraio e 29 settembre 2016 e n. 3243 del 11.01.2018 con una formale Intesa del 4 dicembre 2015 il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell'Interno ed il



Prefettura di Cagliari - U. T. G.

Ministero della Difesa, in attuazione della prescrizione di cui all'art. 4-bis, commi 5 e 6, della legge n. 459/2001, hanno definito particolari modalità tecnico-organizzative per il voto degli appartenenti alle Forze armate e di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali e, rispettivamente, degli elettori di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) della legge 27 ottobre 1988, n. 470 (domiciliati presso le Ambasciate e i Consolati).

Si ricorda che la legge, ai suddetti commi 5 e 6 dell'art. 4-bis, prevede che tali elettori potranno votare con apposite modalità anche negli Stati (riportati nel già citato elenco allegato) ove non è ammesso il voto per corrispondenza per gli elettori ivi residenti.

Alla luce della suddetta Intesa, alcune delle opzioni presentate dagli elettori di cui ai suddetti commi 5 e 6 verranno inviate ai comuni dagli uffici consolari; su direttive del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, **gli uffici consolari invieranno ove possibile le opzioni all'indirizzo di posta elettronica certificata del comune indicato nel sito www.indicepa.gov.it.**

Il controllo sul suddetto indirizzo comunale di PEC ed il pronto espletamento delle suddette procedure di comunicazione telematica a Ministero dell'Interno anche di tali elettori, con le conseguenti ammissioni consolari al voto e cancellazioni/annotazioni comunali sulle liste sezionali, eviteranno possibili errori ed omissioni sia sul corretto computo del corpo elettorale presso i seggi in Italia, sia sulla formazione dell'elenco degli elettori aventi diritto al voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero.

Si rappresenta, inoltre, che alcune opzioni potrebbero essere inviate ai comuni direttamente dai Comandi militari.

I Sigg. Sindaci vorranno, quindi, richiamare l'attenzione degli Ufficiali elettorali affinché gli stessi, anche per gli elettori di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 4-bis, provvedano con ogni tempestività e precisione ai suddetti adempimenti.

7) Stampa delle liste elettorali sezionali

Analogamente a quanto disposto in occasione delle precedenti consultazioni, si suggerisce, per snellire le operazioni degli uffici elettorali di sezione, che, d'intesa con le Commissioni elettorali circondariali, le liste sezionali vengano ricompilate (dopo il "blocco" delle liste stesse) in stretto ordine alfabetico, al fine di agevolare la ricerca degli elettori al momento dell'espressione del voto.

Ovviamente, **non** dovranno essere inseriti nelle predette liste sezionali tutti gli elettori della circoscrizione Estero (cioè gli elettori non optanti residenti all'estero in Stati in cui è ammesso il voto per corrispondenza, nonché gli elettori temporaneamente all'estero che hanno presentato tempestivamente domanda di voto per corrispondenza).

Tali elettori, infatti - essendo inseriti nel suddetto elenco definitivo di coloro che votano per corrispondenza (che sarà comunicato dal Ministero dell'Interno all'Ufficio Centrale per la Circoscrizione Estero) - dovranno essere eliminati informaticamente dalle liste sezionali; esclusivamente nel caso in cui ciò non sia tecnicamente possibile, si procederà a depennarli manualmente, apponendo a fianco dei relativi nominativi la dicitura "vota all'estero".

Viceversa, i residenti all'estero optanti per il voto in Italia ed i residenti negli Stati in cui non è ammesso il voto per corrispondenza devono, in ogni caso, essere compresi nelle liste sezionali, al fine di garantire loro la possibilità di esercitare il diritto di voto nel seggio di iscrizione del comune italiano.

Per la stampa delle suddette liste sezionali, si ritengono applicabili le disposizioni di cui all'art. 33 del D.P.R. n. 223/67 e le relative istruzioni impartite con il paragrafo 133 della circolare permanente n. 2600/L del 1° febbraio 1986. L'elenco in triplice copia degli elettori della circoscrizione Estero che non hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia e non sono residenti in



Prefettura di Cagliari - U. T. G.

Paesi in cui non è ammesso il voto per corrispondenza dovrà essere compilato dall'ufficiale elettorale entro mercoledì 11 marzo.

Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sull'assoluta importanza della puntuale, attenta esecuzione delle direttive impartite e sul puntuale adempimento di quanto disposto.

p. IL PREFETTO
IL VICE PREFETTO VICARIO
Paola Dessì

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, e del D. Lgs 30.06.2003, n. 196 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

AFM/

La corrispondenza correlata al contenuto della presente lettera, indirizzata alla Prefettura di Cagliari, deve essere inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: elettorale.prefca@pec.interno.it



Prefettura di Cagliari - U. T. G.

***Lista degli Stati in cui non è ammesso il voto per corrispondenza
ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis della legge n. 459/01
(salvo per gli elettori di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 4-bis della suddetta legge)***

1	Bhutan
2	Burkina Faso
3	Ciad
4	Costa D'Avorio
5	Cuba
6	Indonesia
7	Iraq
8	Liberia
9	Libia
10	Niger
11	Repubblica Centrafricana
12	Repubblica del Sud Sudan
13	Repubblica Popolare Democratica di Corea
14	Sierra Leone
15	Siria
16	Somalia
17	Timor Orientale
18	Ucraina
19	Yemen
20	Zimbabwe